



B&I-REP-01

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI ISPEZIONE

CLIENT B&I DEPARTMENT

Rev.12 del 21/10/2024



INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione	Data Emissione
12	RT/R. Godino – RT/P. Mussi – RT/S. Maiorana	SL /D. D'Alessio	TQRM/M. Corsini	21/10/2024

Riferimenti Normativi Generali:

- UNI CEI EN ISO IEC 17020

Riferimenti Normativi Specifici:

Per i riferimenti normativi non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento, compresi gli aggiornamenti

ACCREDIA- Circolare tecnica DC N° 29/2017 – Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01
ACCREDIA- RG-01 - Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale
ACCREDIA- RG-01-03 - Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio
ACCREDIA- RG-01-04 - Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione
ACCREDIA- RG-09 – Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
ACCREDIA- RT 07 - Prescrizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi di ispezione di tipo A e B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ACCREDIA- RT-10 - Criteri generali di valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni (SINCERT)
CEI 0-14 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
CEI 0-14 DPR 22 ottobre 2001, n. 462 – Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
CEI 81-2 Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
CEI 99-5 Guida per l'esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Circolare ACCREDIA n. DC2017UTL021 del 20/11/2017: chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di tipo A per l'effettuazione delle verifiche ai sensi del DPR 462/01.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015 n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio e avviso di rettifica G.U. n. 43 del 21.02.2015 – n. 50 del 2.03.2015
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 , n. 462: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/2006 n° 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2017 n. 23 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori
Decreto del Presidente della Repubblica ottobre 2010 n. 214 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Codice dei contratti pubblici

Decreto Legislativo del 30 Aprile 1999 n.162: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 - Semplificazione per l'installazione di ascensori – G.U. n. 82 del 9.04.2015
Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001, N. 462, DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO "A"
Direttiva 2006/42/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE
Direttiva 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori
IAF ID 3: 2011 IAF Informative Document
ILAC - G 28:07/2018 - Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies
ILAC - P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
ILAC - P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
ILAC - P8:12/2012 - Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies
ILAC - P9:06/2014 - ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
NORMA CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori. Criteri di applicabilità – Prescrizioni di progettazione ed esecuzione – Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37CEI 64-14 guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
NORMA CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) Atmosfere esplosive - Parte 17: verifica e manutenzione degli impianti elettrici NORMA CEI 11-27 lavori su impianti elettrici
NORMA CEI EN 62305 protezione contro i fulmini
NORME CEI EN 50522 (CEI 99-3) messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
UNI 10411-1 e UNI 10411-2 – Modifiche agli ascensori non conformi alla direttiva 95/16 CE
UNI 10411-3 e UNI 10411-4 – Modifiche agli ascensori conformi alla direttiva 95/16/CE
UNI 10411-5 – Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1
UNI 10411-6 - Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2
UNI 10721 - Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile
UNI 10722-1 - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia
UNI 10722-2 - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 2: Definizione del programma del singolo intervento
UNI 10722-3 - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 3: Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio
UNI 11156-1 - Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 1: Terminologia e definizione dei parametri di valutazione
UNI 11156-2 - Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 2: Metodo per la valutazione della propensione all'affidabilità
UNI 11156-3 - Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 3: Metodo per la valutazione della durata (vita utile)
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 – Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (Valida sino al 30.11.2020)
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura + EC1-2018 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura (Applicabile dal 01.12.2020)
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
UNI EN 81.1 e UNI EN 81.2 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori
UNI EN 81.20 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose
UNI EN 81.3 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici
UNI EN 81.31 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci
UNI EN 81.80 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti
UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

INFORMAZIONI SULLE PRECEDENTI REVISIONI

Rev.	Data	Commenti
00	17/06/2019	Prima emissione per unificazione servizi dipartimento Building & Infrastructure
01	26/11/2019	Revisione par.7 a seguito modifica tariffario e conf. Incarichi ASC
02	04/03/2020	Revisione par.5 e par.6 con recepimento Regolamento Accredia RT07 in revisione 2
03	04/10/2020	Revisione par.1 modalità di modifiche al Regolamento, par.2 riferimenti normativi, par.8 integrazione nel regolamento del servizio DPR 462/01 e ss.mm.ii.
04	23/10/2020	Rev. Par. 8 revisione termini di emissione verbale con esito positivo
05	30/11/2020	Aggiornamento riferimenti normativi cap. 6
06	15/01/2021	Rev. Par.7
07	04/11/2022	Revisione Documento in risposta Audit Documentale Accredia 2022
08	23/03/2023	Rev. Par. 8
09	24/11/2023	Revisione tempistiche emissioni verbali DPR162 e ss.mm.ii.
10	15/04/2024	Revisione a seguito di alert ritardi verbali – tool ASP
11	14/10/2024	Revisione a seguito esame documentale Accredia
12	<u>21/10/2024</u>	<u>Revisione paragrafi: Esito della verifica e Mancata Verifica</u>

DOCUMENTI DI SUPPORTO E ASSOCIATI

Titolo	Tipologia



Indice

0. REQUISITI GENERALI.....	6
1. RECLAMI E RICORSI	6
2. REGOLE SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO BUREAU VERITAS	7
3. ISPEZIONE SULLA PROGETTAZIONE DI OPERE.....	7
3.1 SERVIZIO EROGATO.....	7
3.2 FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	7
3.3 PROCEDURA DI ISPEZIONE.....	7
3.4 GESTIONE DOCUMENTAZIONE	8
3.5 TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI	9
3.6 IMPEGNI DEL CLIENTE	9
4. ISPEZIONE SULLA ESECUZIONE DI OPERE.....	9
4.1 SERVIZIO EROGATO.....	9
4.2 FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	9
4.3 PROCEDURA DI ISPEZIONE	10
4.4 GESTIONE DOCUMENTAZIONE	11
4.5 TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITÀ / OSSERVAZIONI	11
4.6 IMPEGNI DEL CLIENTE	11
5. VERIFICHE PERIODICHE E STRARDINARIE DI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI, ART. 12 C.2BIS, 13 E 14 DPR 162/99 E SMI	12
5.1 SERVIZIO EROGATO.....	12
5.2 FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	12
5.3 PROCEDURA DI ISPEZIONE.....	12
5.3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO.....	13
5.3.2 ACCERTAMENTO DEL FUNZIONAMENTO E STATO DI USURA DELL'IMPIANTO.....	13
5.3.3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA.....	13
5.4 ESITO DELLA VERIFICA.....	13
5.5 GESTIONE DOCUMENTAZIONE	13
5.6 IMPEGNI DEL CLIENTE	14
5.7 MANCATA VERIFICA	14
6. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01 E SMI.....	15
6.1 SERVIZIO EROGATO.....	15
6.2 FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	15
6.3 PROCEDURA DI ISPEZIONE.....	16
6.3.1 IMPIANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	16
6.3.2 IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ALIMENTATI FINO A 1000V	16
6.3.3 IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ALIMENTATI OLTRE I 1000V	16
6.3.4 IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	17
6.4 GESTIONE DOCUMENTAZIONE	17
6.5 IMPEGNI DEL CLIENTE	18
6.6 MANCATA VERIFICA	18



0. REQUISITI GENERALI

Bureau Veritas Italia S.p.A. – Dipartimento B&I - è un Organismo di Ispezione che opera come organismo indipendente conformemente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Al fine di garantire la propria imparzialità ed indipendenza, il **Dipartimento B&I** non è coinvolto in alcun modo nelle attività di progettazione, nell'esecuzione, nella realizzazione e nella commercializzazione delle opere installazioni oggetto delle attività Ispettive o di certificazione di Prodotto o nelle forniture o nei servizi ad esse connesse.

Lo stato giuridico dell'Organismo è descritto nello Statuto. **Bureau Veritas Italia** dispone, inoltre, di un proprio Sistema Qualità il cui manuale può essere fornito a richiesta del Committente in copia non controllata.

Il presente Regolamento Particolare REP è redatto in accordo alle indicazioni contenute nel Regolamento di Ispezione di Bureau Veritas Italia (QHSE-REG-01.TQR) e si rimanda a tale documento per le tematiche di carattere generale.

Le attività oggetto del presente Regolamento di Ispezione sono le seguenti:

- **Ispezione sulla progettazione di opere**, ivi comprese quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 o ai sensi di altre legislazioni applicabili o successive verifiche
- **Ispezione sulla esecuzione di opere**, norma UNI 10721:2012 "Servizio di controllo tecnico per le nuove costruzioni"
- **Verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici**, art. 12 c.2bis, art. 13 e 14 DPR 162/99 e smi
- **Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra**, DPR 462/01 e smi

Il presente Regolamento fa parte integrante del servizio erogato da Bureau Veritas Italia e accettato in fase di sottoscrizione del contratto da parte del cliente. In caso di modifiche al regolamento resta comunque valida la revisione vigente al momento della sottoscrizione dell'incarico con il cliente salvo diversa comunicazione da parte di Bureau Veritas Italia.

Modifiche delle norme tecniche o di ispezione - In caso di variazioni significative delle norme di riferimento di un schema di ispezione o dei requisiti di accreditamento, Bureau Veritas Italia avverte per iscritto le organizzazioni dando le opportune istruzioni e il tempo sufficiente per l'adeguamento alla nuova normativa.

Accettazione delle nuove condizioni da parte dei clienti – Bureau Veritas Italia ritiene eventuali revisioni al Regolamento trasmesse al Cliente accettate entro 15 giorni dalla trasmissione in caso di mancata comunicazione da parte del cliente.

1. RECLAMI E RICORSI

Tutti i reclami che pervengono a Bureau Veritas Italia riguardanti le attività di ispezione vengono presi in esame in accordo alle procedure del Gruppo e alla procedura locale QHSE-LPP-09.TQR (consultabile e scaricabile dal sito www.bureauveritas.it): la gestione dei reclami avviene attraverso l'apposito tool internazionale del Gruppo Bureau Veritas, con apposita registrazione degli stessi. Trimestralmente i reclami sono riportati all'interno del TQR Report e analizzati annualmente durante il Riesame della Direzione

È sempre necessario rispondere a chi ha effettuato il reclamo, dando informazioni sulle azioni scelte e sui tempi necessari per portarle a termine.

Qualsiasi parte interessata può presentare un ricorso contro le decisioni del Bureau Veritas Italia. Tutti i ricorsi che pervengono a Bureau Veritas Italia riguardanti le attività di ispezione vengono presi in esame sono analizzati da persone tecnicamente competenti che non hanno partecipato all'ispezione oggetto di ricorso e in accordo alle procedure del Gruppo e alla procedura locale QHSE-LPP-09.TQR (consultabile e scaricabile dal sito).



2. REGOLE SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO BUREAU VERITAS

L'uso dei marchi Bureau Veritas non è consentito in nessun caso da parte del Cliente. Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo del logo si faccia riferimento al QHSE-REG-05.TQR..

3. ISPEZIONE SULLA PROGETTAZIONE DI OPERE

(ivi comprese quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 42 del D.Lgs 36/2023 o ai sensi di altre legislazioni applicabili o successive verifiche)

3.1 Servizio Erogato

L'art. 42 del D. Lgs. N. 36/2023 e gli articoli da 34 a 44 dell'Allegato I.7 del medesimo Decreto, hanno aggiornato quanto già previsto nell'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 (ad oggi in parte ancora cogente nei casi di transitorio previsti dagli artt. 225 e 226 del D.Lgs 36/2023) in merito alla verifica dei progetti ai fini della validazione.

La verifica riguarda ognuno dei livelli di progettazione previsti dall'art. 41 del D. Lgs. N. 36/2023 (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Progetto Esecutivo) e deve essere svolta prima dell'approvazione di ciascun livello; essa accerta la rispondenza degli elaborati progettuali alle disposizioni sul contenuto dei livelli di progettazione e la loro conformità alla normativa vigente.

Come previsto dall'art. 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.

Bureau Veritas Italia è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Accredia con certificato n° 0006ISP, come Organismo di Ispezione di tipo A può quindi svolgere le attività di verifica anche sulle Opere di Importo Lavori superiore a 20 Milioni di euro.

3.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito di una richiesta di offerta che può essere o di origine pubblica (tramite bando di gara e richiesta diretta) o di origine privata.

Le informazioni minime richieste all'emissione di un'offerta sono:

Livello progettuale da sottoporre a verifica

Importo lavori delle opere a progetto con suddivisione in classi e categorie

Tempistiche per lo sviluppo del progetto oggetto di verifica (se progetto già sviluppato o se in corso di sviluppo)

Descrizione delle opere oggetto della progettazione (relazione illustrativa o documenti preliminari alla progettazione)

3.3 Procedura di ispezione

Ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità del progetto alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 le verifiche del progetto sono condotte con riferimento ai seguenti aspetti:

a) affidabilità; b) completezza e adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità.

Bureau Veritas Italia provvederà all'esame della documentazione progettuale (Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica / Progetto Esecutivo) ed emetterà dei Rapporti di Verifica contenente eventuali rilievi sul progetto. Secondo lo standard adottato, in estrema sintesi la verifica effettuata da BV accerta:

- *Conformità del Progetto: la verifica assicura il rispetto dei requisiti definiti in fase di Programmazione; asserisce la fattibilità del progetto entro i termini previsti e l'economicità delle scelte progettuali*
- *Trasparenza ed efficacia: favorisce l'individuazione di specifiche chiare ed efficaci; monitora l'avanzamento del Progetto in ogni fase, favorendo il dialogo costante tra Committente e Progettista*
- *Riduzione dei rischi dell'Appalto: riduce il rischio dell'insorgere di contenziosi durante la realizzazione, tutelando così la Stazione Appaltante, il Progettista, l'Impresa affidataria e il Contribuente.*



- *Qualità dell’Opera: il fine ultimo della Verifica è la Qualità, ovvero la piena soddisfazione da parte dell’Opera dei bisogni definiti e la possibilità per l’Utente finale di goderne nei tempi e nei modi previsti.*

La Verifica di Bureau Veritas si articola in quattro fasi:

FASE 1 – Pianificazione

Nel **Piano delle Attività** Vengono definite le tempistiche di svolgimento del processo di verifica che coinvolge i diversi attori: Progettisti, Verificatori e RUP.

Nel **Piano dei Controlli** sono riportate le verifiche che saranno effettuate sul progetto in ottemperanza alla normativa vigente applicabile e a quanto previsto contrattualmente con il Cliente

FASE 2 - Esame del progetto

Ciascun ispettore verificherà l’ambito di propria competenza al fine di accertare la rispondenza dei documenti (relazioni, elaborati grafici, capitolati, computi) ai dati e requisiti di base e per garantire che gli stessi siano tecnicamente corretti, completi, congruenti e che le soluzioni progettuali siano conformi alla normativa vigente. La verifica, pertanto, verrà effettuata **anche in termini interdisciplinari** tra i diversi ispettori del gruppo di verifica.

Questa fase si conclude con l’emissione del **Rapporto Iniziale di Verifica**

FASE 3 – Contraddittorio

A valle della formulazione dei rilievi contenuti nel Rapporto Iniziale di Verifica, avviene la fase di contraddittorio che coinvolge i Progettisti, i Verificatori ed il RUP. **I progettisti forniscono il riscontro ai Rilievi** (aventi avviso NC oppure OS) formulati dal Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i Rilievi e/o proporre opportune azioni correttive. **I Verificatori esprimeranno un giudizio in merito** ai riscontri/azioni correttive formulati dai Progettisti.

I contenuti del contraddittorio sono riportati in un **Rapporto di Verifica Intermedio**.

FASE 4 - Riesame del progetto

I Progettisti, a seguito dell’impegno assunto in fase di contraddittorio, **revisano e/o integrano il dossier progettuale** al fine di trattare positivamente tutti i Rilievi (aventi avviso NC oppure OS). **I Verificatori procedono alla verifica dei nuovi documenti e/o delle parti revisionate** al fine di accertare il trattamento positivo dei Rilievi. Quest’ultima fase si conclude con l’emissione del **Rapporto Conclusivo di Verifica** che in conformità all’art. 41, comma 7 dell’Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, riassume cronologicamente tutto il processo di verifica e ne riporta le risultanze dell’attività svolta.

3.4 Gestione documentazione

Saranno emesse le seguenti tipologie di rapporti (in lingua italiana e in formato digitale):

- *Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto (RIVP) emesso in formato digitale*
- *Rapporto di Verifica Intermedio (RVI) o fase di contraddittorio, emesso in formato digitale*
- *Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto (RCVP) emesso firmato digitalmente*

I Rilievi sono distinti in "Osservazione" e/o "Non Conformità" e l'intera analisi è codificata con "AVVISI" il cui significato è il seguente:

C	CONFORME: Valutazione positiva senza commenti.
OS	OSSERVAZIONE: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l’opera, il suo utilizzo e la gestione dell’Appalto.
NC	NON CONFORME: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. Altresì in tutti i casi di documentazione parziale e/o assente.
S	SOSPESO: Applicabile solo nei casi di verifica in progress. Quando risulta mancante un documento del progetto e/o documenti progettuali necessari per effettuare la totalità dei controlli, oppure quando viene rimandata la valutazione completa dell’elaborato ad avvenuta ricezione di documenti che consentano di effettuare la completezza dei controlli sull’elaborato stesso.

3.5 Trattamento delle Non Conformità / Osservazioni

I rilievi, espressi in termini di non conformità/osservazioni, emersi nel corso delle verifiche sono trasmessi all'Organizzazione sotto forma di rapporti di ispezione.

L'Organizzazione deve prendere in carico tutte le non conformità/osservazioni rilevate, e trasmettere a BVI la proposta di risoluzione e le azioni correttive previste.

Tutte le azioni definite per risolvere le anomalie devono essere attuate dall'Organizzazione entro le date previste e sono verificate da BVI, nel corso di una eventuale Verifica ad hoc, oppure, quando possibile, tramite l'esame di opportuna documentazione fornita dall'organizzazione.

Tempistiche di risoluzione:	
C	-
OS	Entro la fine dell'iter o comunque entro tempistiche che permettano a BV di verificare l'eventuale risoluzione dell'osservazione formulata.
NC	Nella riemissione del documento rivisto/integrato.

Solo nel caso di avvisi Non Conformi, BVI verifica la risoluzione positiva degli stessi e in caso di non risoluzione degli avvisi Non Conformi il Rapporto Conclusivo riporterà un esito "Non Conforme" come previsto dal Regolamento Accredia RT07 rev.03 cogente dal 14.02.2023

3.6 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- Mette a disposizione di Bureau Veritas Italia tutta la documentazione necessaria (su supporto informatico e con gli elaborati grafici in formato .dwg e .pdf) e le eventuali autorizzazioni richieste per consentire lo svolgimento dell'attività
- Redigere il verbale di validazione (qualora applicabile)

4. ISPEZIONE SULLA ESECUZIONE DI OPERE

4.1 Servizio Erogato

Il processo costruttivo, in particolare nelle sue fasi di svolgimento in cantiere, è il momento chiave per la garanzia della reale qualità dell'Opera.

In particolare, può essere richiesta al Costruttore la stipula di una polizza assicurativa indennitaria (la Polizza Decennale Postuma) che copra i danni materiali e diretti all'Immobile, derivanti da difetti costruttivi o vizio del suolo, che intervengano nei 10 anni successivi alla stipula del contratto di compravendita.

La Polizza Decennale Postuma è obbligatoria per legge per:

- le Opere Pubbliche, il cui Importo Lavori è superiore a 10.7 Milioni di Euro (vedi D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee Guida Anac)
- le Opere Private di Edilizia Residenziale (vedi L.210/04 e DLgs.122/05)

Anche al di là dell'obbligo legislativo, inoltre, sempre più spesso per le Grandi Opere Private, il Committente richiede contrattualmente tali garanzie.

4.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito di una richiesta di offerta da parte del Cliente.

Le informazioni minime richieste all'emissione di un'offerta sono:

- *Importo lavori delle opere oggetto di realizzazione*
- *Le tempistiche del cantiere*
- *Le missioni coperte da polizza assicurativa*
- *Descrizione delle opere oggetto della costruzione (relazione illustrativa)*

4.3 Procedura di ispezione

Il Servizio di Controllo tecnico si svolge secondo le seguenti fasi:

Verifica del progetto

BVI provvederà all'esame della documentazione progettuale ed emetterà un Rapporto Iniziale di Controllo Tecnico RICT contenente eventuali commenti ed osservazioni sul progetto

Il controllo sui documenti di progetto ha l'obiettivo di rilevare, per quanto possibile, i possibili errori di concezione, o di definizione dei dettagli esecutivi attraverso verifiche dimensionali a campione, che possono essere contenuti nei documenti esaminati.

In linea generale si dovranno tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- *se il progetto è completo e correttamente definito*
- *se la normativa applicata è quella attualmente in vigore*
- *se le soluzioni proposte sono accettabili con riferimento alla normativa*
- *se esistano eventuali contraddizioni tra i diversi documenti di progetto*

Dovranno essere forniti, ove applicabili, i seguenti documenti:

- *disegni esecutivi e loro elenco*
- *documentazione tecnica/note di calcolo*
- *capitolati tecnico prestazionali/schede tecniche dei materiali utilizzati*

Ispezioni in Cantiere

Sulla scorta delle informazioni a disposizione ed a seguito dell'esame del progetto, BVI effettuerà una analisi di rischio volta ad individuare le opere e le lavorazioni che, con riferimento all'oggetto della polizza, necessitano di maggior controllo.

Le attività operative in campo saranno definite nel dettaglio in un Piano di Ispezioni che, redatto in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, specifica i controlli da eseguire. Il numero minimo di ispezioni da effettuare è definito nelle Tabelle 1 -3 riportate nell'RT07 – rev.3

La stesura del Piano dei Controlli consentirà di programmare le visite in cantiere. A tal fine le ispezioni saranno pianificate con riferimento alle lavorazioni più complesse o critiche connesse alla realizzazione dell'opera.

Il controllo effettuato da BVI durante la realizzazione delle opere ha come principali obiettivi:

- *verificare la conformità dell'esecuzione delle opere con i documenti di progetto e con le regole della buona tecnica;*
- *segnalare eventuali rischi che possono derivare da una non corretta esecuzione e che potrebbero essere causa di eventuali sinistri con riferimento alla copertura assicurativa.*

A tal fine le visite in cantiere saranno stabilite con riferimento ai momenti focali ed alle fasi maggiormente critiche di realizzazione dell'opera e per ogni visita in cantiere (o per visite svolte nello stesso mese solare) verrà emessa una Scheda di Controllo SC contenente le osservazioni evidenziate durante l'ispezione

Esame documentazione finale

In questa fase finale BVI provvederà all'analisi dei documenti rilasciati a conclusione della realizzazione, quali:

- *dichiarazione di fine lavori*
- *documentazione di cantiere*
- *documenti di collaudo delle opere/certificati di regolare esecuzione*

Emissione RAPPORTO FINALE

A conclusione dell'attività verrà emesso un Rapporto Finale di Controllo Tecnico RFCT, che conterrà:

- *le osservazioni dedotte dopo l'esame documentale*
- *una sintesi delle osservazioni emerse durante le ispezioni in cantiere e riportate nelle Schede di controllo*
- *una sintesi complessiva delle verifiche effettuate con riferimento agli elementi visionati e sottoposti a controllo.*

Coerentemente con le procedure di accreditamento (UNI CEI EN ISO IEC 17020) l'attività di controllo tecnico ha come finalità l'emissione di un rapporto conclusivo in cui viene data evidenza di tutti i controlli (progettuali e in cantiere) previsti. L'attività pertanto prescinde dalle scelte / valutazioni dell'Assicuratore a seguito dei contenuti del rapporto tecnico finale emesso dal controllore tecnico.

4.4 Gestione Documentazione

Saranno emesse le seguenti tipologie di rapporti (in lingua italiana e in formato digitale):

- *Rapporto Iniziale di Controllo Tecnico (RICT)*
- *Schede di Controllo (SC) relative ad ogni visita in cantiere, incluso report fotografico*
- *Rapporto Finale di Controllo Tecnico (RFCT) emesso firmato digitalmente*

A conclusione del servizio tutta la documentazione tecnica digitale oggetto della verifica del controllore tecnico verrà trasmessa al cliente in un unico folder compresso firmato digitalmente

Le Non Conformità/Osservazioni rilevate durante le fasi di valutazione/ispezione portano all'emissione di singoli avvisi su aspetti tecnici:

Sigle utilizzate:	
C	Conforme costituisce una valutazione positiva senza commenti
OS	Osservazione Indica un aspetto progettuale e/o realizzativo non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e/o realizzativo e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto.
NC	Non Conforme Indica la condizione di quando un elemento del progetto e/o di realizzazione contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Nota: Non conformità di carattere normativa sul processo di rintracciabilità dei materiali (elaborati di progetto, registri getti, DDT provini sui materiali) verranno codificate fin dal primo rilievo con la sigla NC (Non Conforme)

4.5 Trattamento delle Non Conformità / Osservazioni

I rilievi, espressi in termini di non conformità/osservazioni, emersi nel corso delle verifiche sono trasmessi all'Organizzazione sotto forma di rapporti di ispezione.

L'Organizzazione deve comunicare a BVI per tutte le non conformità/osservazioni rilevate, la proposta di risoluzione e le azioni correttive previste.

Tutte le azioni definite per risolvere le anomalie devono essere attuate dall'Organizzazione entro le date previste e sono verificate da BVI, nel corso di una eventuale Verifica ad hoc, oppure, quando possibile, tramite l'esame di opportuna documentazione fornita dall'organizzazione.

Tempistiche di risoluzione:	
C	-
OS	Entro la fine dell'iter o comunque entro tempistiche che permettano a BV di verificare l'eventuale risoluzione dell'osservazione formulata.
NC	Nella riemissione del documento rivisto/integrato e/o nella successiva visita ispettiva.

Solo nel caso di avvisi Non Conformi, BVI verifica la risoluzione positiva degli stessi e in caso di non risoluzione degli avvisi Non Conformi il Rapporto Finale riporterà un esito "Non Conforme" come previsto dal Regolamento Accredia RT07 rev.02 cogente dal 01.01.2020

4.6 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

Mette a disposizione di Bureau Veritas Italia tutta la documentazione necessaria (su supporto informatico e con gli elaborati grafici preferibilmente in formato .dwg e .pdf) e le eventuali autorizzazioni richieste per consentire lo svolgimento dell'attività
Fornire personale di assistenza durante il sopralluogo ed eventuali mezzi necessari alle operazioni in quota



5. VERIFICHE PERIODICHE E STRARDINARIE DI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI, ART. 12 c.2bis, 13 E 14 DPR 162/99 E SMI

5.1 Servizio Erogato

Secondo il DPR 162/99 come modificato dal recente DPR 23/2017, il “proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante” sono tenuti a far effettuare regolare manutenzione degli ascensori nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica.

Le disposizioni del capo II del DPR 162/99 modificato dal DPR 23/2017 si applicano agli ascensori e ai montacarichi, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

Le disposizioni di cui sopra, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- c) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Secondo l'art. 14 DPR 162/99 modificato dal DPR 23/2017 le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di :

- *Esito negativo di precedente verifica periodica*
- *Incidente (anche non seguito da infortunio)*
- *Modifiche costruttive dell'impianto*
- *Richiesta volontaria motivata da parte del Cliente*

Secondo l'art.12 comma 2 bis DPR 162/99 come modificato dal DPR 23/2017 le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di comunicazione di messa in esercizio inviata oltre il termine di sessanta giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell'impianto.

Bureau Veritas Italia, in forza del DPR 162 del 30 Aprile 1999 (come modificato dal DPR 23/2017) e decreto di rinnovo del Min. Sviluppo Economico è autorizzato, con decorrenza 25 Maggio 2019, a continuare ad operare nel campo delle verifiche periodiche e straordinarie su ascensori, montacarichi, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.

5.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito della ricezione del conferimento incarico inviato dal cliente. Le informazioni minime che devono essere contenute nel modulo di incarico:

- *Il tipo di verifica richiesto, i dati identificativi e l'indirizzo dell'impianto,*
- *I riferimenti della ditta di manutenzione*
- *I riferimenti del cliente per la fatturazione e l'invio corretto dei verbali di verifica*

5.3 Procedura di ispezione

L'Ispettore si incontra sul luogo previsto con il manutentore, il quale deve essere in possesso di regolare patentino di abilitazione.

L'Ispezione prevede l'accesso allo stabile e di conseguenza al locale macchinario ascensore e a tutti quelli pertinenti (vano ascensore, locale rinvii, nonché i percorsi di accesso ai locali). Il manutentore, su indicazione dell'ispettore, esegue le prove previste dalle norme di riferimento.

La verifica prevede diverse fasi tra cui:

- *analisi a vista*
- *prove dei componenti di sicurezza*
- *analisi dello stato di usura dell'impianto*
- *ottemperanza ad eventuali prescrizioni riportate nel verbale precedente*
- *controllo documentale*
- *verifica dell'annotazione dell'esito delle verifiche effettuate dalla ditta di manutenzione*



5.3.1 Identificazione dell'impianto

Vengono ispezionati gli spazi del macchinario per verificare che sia presente documentazione attestante evidenza del collaudo iniziale e della regolare messa in esercizio con l'indicazione del numero di matricola e di fabbrica. Nel caso in cui si riscontri la mancanza di tale documentazione si procederà all'applicazione dell'art.12 c.7 del DPR162/99 s.m.i che prevede comunicazione al comune territorialmente competente (comunicazione che avviene attraverso emissione di un verbale negativo).

Nel caso in cui si riscontrino dati identificativi differenti rispetto a quanto indicato nel contratto, l'ispettore è tenuto a informare tempestivamente gli uffici di Bureau Veritas che provvede ad effettuare tutte le verifiche del caso con il Cliente.

Nel caso in cui si riscontrino modifiche costruttive all'impianto senza evidenza dell'effettuazione di una verifica straordinaria, Bureau Veritas è tenuta ad informare tempestivamente il Cliente. Qualora si accerti che non sia già stata effettuata, il Cliente può decidere di affidare tale verifica straordinaria all'ispettore già incaricato, che la effettua contestualmente alla verifica periodica. In caso contrario l'attività viene sospesa e addebitata una uscita a vuoto.

5.3.2 Accertamento del funzionamento e stato di usura dell'impianto

La verifica continua con l'accertamento del funzionamento e dello stato di usura dei componenti di sicurezza. Dovranno essere effettuate le misurazioni relative, e dove applicabili, dei diametri delle funi, spessore delle catene, scorrimento delle cinghie/funi, isolamento, illuminamento locale macchinario dal pavimento e in cabina, valore di sovrappressione, per gli impianti oleodinamici.

In aggiunta ai componenti di sicurezza, durante la verifica vengono ispezionati anche i diversi ambienti che li contengono: il vano corsa, la fossa e il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali.

5.3.3 Esecuzione del servizio di Verifica Straordinaria

Le verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte per le verifiche periodiche.

Il Cliente richiede in modo documentato (*lettera, fax, email*) l'esecuzione di una verifica straordinaria specificando la ragione della richiesta.

Il Cliente deve fornire la documentazione tecnica necessaria alla valutazione dell'impianto.

Le motivazioni per le quali si effettua la verifica straordinaria devono essere indicate nel verbale.

Salvo diversamente ed esplicitamente richiesto dal committente, viene effettuata la sola verifica straordinaria, pertanto non subisce modifica la scadenza relativa alla verifica periodica dell'impianto (*valido solo in caso di straordinaria per modifiche o richiesta volontaria*).

Qualora diversamente richiesto dal committente, l'effettuazione della verifica straordinaria comporta anche l'emissione di un verbale di verifica periodica che annulla la periodicità precedente.

5.4 Esito della Verifica

Con riferimento agli elementi presi in esame ed elencati lo stato dell'impianto è valutato sulla base di tre differenti situazioni:

1 - assenza di qualsiasi tipo di osservazioni ai fini del corretto funzionamento dell'impianto o dei componenti di sicurezza.

Esito positivo. L'impianto può essere mantenuto in esercizio.

2 - riscontro di osservazioni non bloccanti relative a singoli componenti o parti di impianto il cui guasto risulta protetto da un secondo componente di sicurezza oppure relative a condizioni che non determinano un pericolo anche se abbinate ad un altro guasto.

Esito positivo. L'impianto può essere mantenuto in esercizio, pur con delle osservazioni.

3 - riscontro di osservazioni bloccanti relative a violazioni gravi che comportano condizioni di rischio elevato, che possono causare condizioni di pericolo oppure un funzionamento non corretto dei componenti di sicurezza.

Esito negativo. E' fatto divieto di mantenere in esercizio impianti per i quali non siano risolte le osservazioni bloccanti indicate nel verbale.

5.5 Gestione Documentazione

Al termine della verifica, l'ispettore rilascia una "ricevuta" dell'attività svolta da cui si evince l'esito proposto per la verifica. Tale ricevuta viene consegnata al committente, se presente in fase di sopralluogo, o al manutentore che dovrà darne comunicazione al cliente stesso.

Il successivo "Verbale di verifica" confermerà se l'impianto può essere mantenuto in esercizio o fermato (non mantenuto in esercizio) a causa di condizioni di pericolo imminente per gli utenti o per i manutentori. Il verbale di verifica viene redatto apponendo firma digitale dell'ispettore. Il verbale deve essere approvato del Responsabile Tecnico che lo valida, sempre apponendo firma digitale. Viene quindi trasmessa copia informatica alla ditta incaricata della manutenzione e una copia al Cliente unitamente alla fattura.

L'iter di emissione di un verbale positivo deve comunque arrivare necessariamente a conclusione entro massimo **60 giorni** dalla data del sopralluogo. E' previsto un sistema di alert nel tool ASP IVS che previene il mancato rispetto delle tempistiche massime. Ciò permetterà a Bureau Veritas di tracciare le anomalie e dare avviso, se del caso, al cliente proponendo una soluzione alternativa quale, per esempio, la



sostituzione dell'ispettore e la ripetizione della verifica in via prioritaria a spese BVI.

In caso di non conformità dell'impianto, si applica la stessa procedura con la differenza che, oltre al Cliente ed alla ditta incaricata, viene trasmessa anche una copia del verbale tramite raccomandata/fax/PEC al Comune di competenza. Tutto il processo di notifica del verbale negativo si conclude contestualmente entro massimo **6 giorni** dalla data di intervento.

Nel caso, invece, di correzioni o aggiunte intervenute dopo il rilascio del verbale definitivo, Bureau Veritas provvede alla modifica o all'annullamento del verbale inviando poi al Cliente ed alla ditta di manutenzione la nuova emissione nella quale si giustificano i motivi della modifica e si chiarisce che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente.

I Verbali devono essere conservati a cura del Cliente e resi disponibili per le verifiche successive dell'impianto.

5.6 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- Fornire a Bureau Veritas, contestualmente all'esecuzione della verifica, documentazione attestante evidenza del collaudo iniziale e della regolare messa in esercizio dell'impianto assieme a tutta la documentazione ex art. 16 DPR 162/99 ed a tutte le altre informazioni e documenti richiesti/necessari all'esecuzione del sopralluogo.
- A garantire la disponibilità della ditta di manutenzione nei minimi tempi tecnici necessari per rispettare la periodicità di verifica prevista dal DPR 162/99 e smi
- A dare libero accesso a tutte le parti dell'impianto agli Ispettori di Bureau Veritas.
- A comunicare a Bureau Veritas con tempestività eventuali modifiche ai dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche all'impianto.
- Accettare senza costi aggiuntivi a carico del Cliente, l'eventuale presenza di Ispettori dell'Organismo di controllo o di Accreditamento in veste di osservatori, i quali saranno notificati da Bureau Veritas ed accettare eventuali Ispettori Bureau Veritas in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori.
- Accettare, salvo la possibilità di ricorrere, gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni riscontrate durante le verifiche.

5.7 Mancata Verifica

Nel caso in cui il verificatore, una volta giunto presso l'ubicazione dell'impianto, non potesse eseguire l'attività di verifica già programmata per motivazioni non imputabili alla responsabilità di Bureau Veritas Italia SpA (ad esempio: macchinario inaccessibile, mancata assistenza della ditta manuttrice, verifica già eseguita da un altro ente) o tali da non permettere la formulazione di un esito, al cliente sarà inviato una evidenza riportante le motivazioni per cui, nonostante la presa in carico, l'attività ispettiva non è stata eseguita o completata.



6. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01 E SMI

6.1 Servizio Erogato

BVI è abilitato con Decreto del 03/07/2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica degli impianti di cui al D.P.R. 462/01 – G.U. n. 165 del 16/07/2013 con successive proroghe in ultima quella di cui al Decreto Direttoriale del 23/12/2019 per i seguenti impianti:

Impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
Impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre i 1000 V
Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Ai sensi del D.P.R. 462/01 art. 4, 6 e 7 le verifiche sugli impianti di cui sopra possono essere:

- *Periodiche*
- *Straordinarie*

Verifiche periodiche

Le verifiche periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni ad esclusione degli impianti installati nei cantieri, in locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e sugli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione per i quali la periodicità è biennale.

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di:

- esito negativo della verifica periodica*
- modifica sostanziale dell'impianto*
- richiesta del datore di lavoro*

Tutte le tipologie di verifiche (ispezioni) di cui sopra, prevedono l'accesso dell'ispettore in tutti i locali del luogo di lavoro accompagnati dal manutentore elettrico incaricato dal datore di lavoro; l'attività prevede prove strumentali atte ad accertare lo stato di conservazione degli impianti (alcune di queste con sgancio temporaneo dell'energia elettrica), esami a vista sugli impianti, analisi della documentazione tecnica messa a disposizione durante le ispezioni, annotazione dei dati necessari per redigere il verbale e rapporto di verifica.

6.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito di una richiesta di offerta di un Datore di lavoro tenuto a verificare i propri impianti così come indicato negli art. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01.

Le informazioni minime richieste all'emissione di un'offerta sono:

- *Tipologia del servizio (verifica impianti di terra, verifica luoghi pericolo esplosione, verifica contro le scariche atmosferiche)*
- *Livello di tensione di alimentazione, e sistema di distribuzione*
- *Potenza disponibile*
- *Destinazione d'uso dei locali (ambiente ordinario, luogo a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico, cantieri, luoghi con pericolo di esplosione)*
- *Periodicità con la quale effettuare le verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01 (biennale o quinquennale a seconda della tipologia di impianto)*
- *Tipologia del sistema di protezione contro le scariche atmosferiche*

Successivamente sulla base di quanto sopra ed eventuale sopralluogo, BVI emette offerta per erogazione del servizio richiesto dal datore di lavoro.

Se il datore di lavoro accetta la proposta di BVI, è possibile pianificare e avviare l'attività ispettiva, essendo a conoscenza dell'indirizzo dell'impianto e dei riferimenti per la fatturazione e l'invio dei verbali e rapporti di verifica.

6.3 Procedura di ispezione

6.3.1 Impianti e Dispositivi di protezione contro le Scariche Atmosferiche

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Valutazione del rischio ai sensi della NORMA CEI EN 62305 e al Dlgs 81-08 art. 80, e art 84*
- *Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione installati (SPD, LPS) (D.M. 37/08)*
- *Progetto e planimetria per gli impianti di cui sopra*
- *Denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche*
- *Verbal di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza.

c) Verifica strumentale

- *Prove di continuità nei vari punti costituenti l'impianto*
- *Misura della resistenza dell'impianto disperdente*

6.3.2 Impianti di messa a terra di Impianti alimentati fino a 1000V

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra (L. 46/90 – D.M. 37/08);*
- *Progetto dell'impianto elettrico e di messa a terra comprendente schemi elettrici e planimetrie maglia di terra*
- *Denuncia dell'impianto di messa a terra*
- *Verbal di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza

c) Per impianti di messa a terra non complessi, per le verifiche successive a quella iniziale, in carenza di documentazione, il tecnico incaricato deve valutare se sussistono le condizioni per effettuare la verifica. (Guida CEI 64/14 V1 2021, Par. 1.3.2)

d) Verifica strumentale

- *Misura della resistenza dell'impianto di terra nei sistemi TT (tramite LOOP TEST o metodo voltamperometrico)*
- *Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione, equipotenziali e equipotenziali supplementari*
- *Prova d'intervento dei dispositivi a corrente differenziale*
- *Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nei sistemi TN*
- *Misura della corrente di primo guasto e coordinamento nei sistemi IT*
- *Se presenti locali medici (verifiche nei gruppi I e II come previsto dalla sezione 7 della norma CEI 64-8)*

6.3.3 Impianti di messa a terra di Impianti alimentati oltre i 1000V

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra (L. 46/90 – D.M. 37/08)*
- *Progetto dell'impianto elettrico e di messa a terra comprendente schemi elettrici e planimetrie maglia di terra*
- *Denuncia dell'impianto di messa a terra*



- *Verbali di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*
- *Documento dell'ente fornitore di energia elettrica circa i valori delle correnti di guasto a terra e tempo di eliminazione del guasto lato MT o AT*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza.

c) Verifica strumentale

- *Misura della resistenza totale di terra col metodo voltamperometrico*
- *Eventuali rilievi delle tensioni di passo e contatto*
- *Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione, equipotenziali e equipotenziali supplementari*

6.3.4 Impianti Elettrici installati in Luoghi con pericolo di Esplosione

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (L. 46/90 – D.M. 37/08);*
- *Progetto dell'impianto elettrico;*
- *Omologazione dell'impianto elettrico (da parte di ente pubblico);*
- *Classificazione delle zone con pericolo di esplosione in accordo alle norme CEI del comitato 31 e al Dlgs 81-08 art. 80 art. 85 e art. 294;*
- *Planimetria con estensione delle zone con pericolo di esplosione*
- *Certificazione dei materiali e componenti installati nei luoghi con pericolo di esplosione certificati di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE recepita con il D.P.R. 126/98 o della direttiva 2014/34/UE recepita con il decreto legislativo 19 maggio 2016 n. 85, dichiarazioni del costruttore, gruppi e classi di temperatura, ecc.);*
- *Relazione di calcolo dei circuiti a sicurezza intrinseca (se presenti)*
- *Verbali di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza.

c) Verifica strumentale

Le tipologie di verifiche previste sono le stesse indicate precedentemente per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Queste verifiche, tuttavia, vengono effettuate esclusivamente previa bonifica del luogo ad opera del Datore di lavoro da atmosfere potenzialmente esplosive o comunque in zone sottoposte al controllo costante della presenza/assenza delle stesse.

6.4 Gestione Documentazione

Al termine delle verifiche, l'ispettore BVI deve redigere il verbale e il rapporto di verifica (in seguito solo verbale). Si possono avere due tipologie di verbale:

- Se nello svolgimento dell'attività non sono emerse "criticità" (per criticità si intende violazioni di legge ai sensi del Titolo III Capo III del DLgs 81/08) l'ispettore emette un verbale positivo, che viene caricato sul sistema informatico aziendale (tool), validato dal Responsabile tecnico o dal Sostituto del Responsabile tecnico e quindi inviato al datore di lavoro dalla segreteria di competenza. Il verbale positivo viene emesso entro **30 giorni** lavorativi (salvo casi particolari che richiedono un'attesa più lunga). E' previsto un sistema di alert nel tool ASP IVS che previene il mancato rispetto delle tempistiche massime. Ciò permetterà a Bureau Veritas di tracciare le anomalie e dare avviso, se del caso, al cliente proponendo una soluzione alternativa quale, per esempio, la sostituzione dell'ispettore e la ripetizione della verifica in via prioritaria a spese BVI.
- Se nello svolgimento dell'attività sono emerse "criticità", l'ispettore emetterà un verbale negativo. Al termine dei lavori e comunque subito dopo avere rilevato la criticità l'ispettore deve informare il Datore di lavoro anche sulle possibili conseguenze dell'emissione del verbale negativo. Il verbale negativo, dopo la validazione da parte del Responsabile Tecnico (o Sostituto), dovrà quindi essere trasmesso alle autorità di pubblica vigilanza territorialmente competente (UPG – Ufficiali di polizia giudiziaria) e al Datore di lavoro, entro le **48 ore** successive rispetto al termine delle verifiche.



6.5 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- *Fornire a Bureau Veritas tutte le informazioni e documenti richiesti e necessari alla buona riuscita della verifica*
- *Garantire la disponibilità della ditta di manutenzione nei minimi tempi tecnici necessari per rispettare la periodicità di verifica prevista dal D.P.R. 462/01*
- *Comunicare a Bureau Veritas con tempestività eventuali modifiche ai dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche all'impianto*
- *Dare libero accesso a tutte le parti dell'impianto agli Ispettori di Bureau Veritas*
- *Accettare senza costi aggiuntivi a carico del Cliente, l'eventuale presenza di Ispettori dell'Organismo di controllo o di Accreditazione in veste di osservatori, i quali saranno notificati da Bureau Veritas ed accettare eventuali Ispettori Bureau Veritas in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori*
- *Accettare, salvo la possibilità di ricorrere, gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni riscontrate durante le verifiche*
- *Conservare il verbale e renderlo disponibile per le verifiche successive dell'impianto e a disposizione degli organi di vigilanza (ATS, ASL, INAIL) quando richiesto*
- *Mantenere la periodicità di verifica, consapevole che la mancata effettuazione delle verifiche periodiche comporta sanzioni*

6.6 Mancata Verifica

Nel caso in cui il verificatore, una volta giunto presso l'ubicazione dell'impianto, non potesse eseguire l'attività di verifica già programmata per motivazioni non imputabili alla responsabilità di Bureau Veritas Italia SpA (ad esempio: impianto difforme rispetto ai dati di offerta, assenza di documentazione, mancata assistenza della ditta manutentrice, verifica già eseguita da un altro ente, ecc.) o tali da non permettere la formulazione di un esito, al cliente sarà inviato una evidenza riportante le motivazioni per cui, nonostante la presa in carico, l'attività ispettiva non è stata eseguita o completata